

COUR EUROPEENNE
DES
DROITS DE L'HOMME

CONSEIL DE L'EUROPE
STRASBOURG

EUROPEAN COURT
OF
HUMAN RIGHTS

COUNCIL OF EUROPE
STRASBOURG

Avv. Giuseppe DE CARLO
Via Corridoni, 8
I - 20122 MILANO

DEUXIÈME SECTION

CEDH-LF2.2R
PC/als

Strasbourg, le 18 novembre 2008

PAR TÉLÉCOPIE ET PAR COURRIER

Requête n° 50163/08
Trabelsi c. Italie

Maître,

J'accuse réception, de votre télécopie du 14 novembre 2008 par laquelle vous demandez à nouveau à la Cour européenne des droits de l'homme d'inviter le Gouvernement à ne pas expulser le requérant vers la Tunisie.

Le 18 novembre 2008, la présidente de la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée a décidé d'indiquer au gouvernement italien, en application de l'article 39 du règlement de la Cour, qu'il était souhaitable, dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas expulser le requérant vers Tunisie jusqu'à nouvel ordre.

L'attention des parties est attirée sur le fait que, lorsqu'un Etat contractant ne se conforme pas à une mesure indiquée au titre de l'article 39 du règlement, cela peut entraîner une violation de l'article 34 de la Convention. A cet égard, il est fait référence aux paragraphes 128 et 129 de l'arrêt rendu le 4 février 2005 par la Grande Chambre dans l'affaire *Mamatkulov et Askarov c. Turquie* (requêtes n° 46827/99 et 46951/99) ainsi qu'au point 5 du dispositif de cet arrêt.

Vous trouverez ci-joint un exemplaire de la Convention, une notice, un formulaire de requête avec note explicative et un formulaire de pouvoir. Afin de compléter le dossier, je vous saurais gré de bien vouloir me retourner dès que possible ces deux formulaires dûment remplis et d'y joindre les copies de tous les documents utiles (y compris le texte de toutes décisions, judiciaires ou autres, pertinentes). **Veillez noter que si vous envoyez des originaux, la Cour ne vous les restituera pas.**

Je vous invite à me signaler vos éventuels changements d'adresse ainsi que ceux de votre client.

Veillez agréer, Maître, l'assurance de ma considération distinguée.

F. Elena Passos
Greffière adjointe de section

P.J. : Convention et Notice
Formulaire de requête et note explicative
Formulaire de pouvoir (pour la représentation devant la Cour)

Modello CT/3



Ministero dell'Interno

Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Milano

Nella seduta del giorno 26/11/2008

VISTI gli atti relativi alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di **TRABELSI MOURAD** data di nascita **20/05/1969** di nazionalità **TUNISIA**;

VISTA la Convenzione di Ginevra del 28 luglio '51, ratificata con legge 24 luglio '54, n. 722, e il relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio '67, n. 95;

VISTA la Legge 30 luglio 2002 n. 189;

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;

VISTO il Decreto legislativo 28 Gennaio 2008 n. 25;

UDITO il relatore e tenuto conto di quanto è emerso nel corso dell'audizione individuale e alla luce di quanto in precedenza dichiarato;

CONSIDERATO CHE quanto riferito dall'interessato non evidenzia i presupposti di cui all'art. 1 lett. A, 2) della Convenzione di Ginevra e 7 del D. lgs. del 19/11/2007 n. 251 per il riconoscimento dello Status di rifugiato e che non sussistono neppure i presupposti previsti dall'art. 14 del medesimo decreto per il riconoscere lo status di protezione sussidiaria;

TENUTO CONTO, tuttavia, della improcedibilità all'espulsione verso la Tunisia del richiedente sulla base a) del provvedimento di sospensione dell'espulsione della Corte Europea sui diritti dell'Uomo in data 18/11/2008 b) della sentenza SAAD vs ITALY del 28/02/2008 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che concerne un caso analogo c) del principio di "non refoulement" incondizionato nel caso in cui la persona corra il rischio effettivo di essere sottoposto a torture nel paese di origine (art. 3 Cedu);

TENUTO CONTO, inoltre, della presenza di tre figli minori nati in Italia e della moglie da tempo sul territorio nazionale;

DECIDE

di non riconoscere lo status di protezione internazionale

-di trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 25/07/1988 n. 186 attesa la sussistenza dei gravi motivi di carattere umanitario;

Milano, 26/11/2008

IL PRESIDENTE
(Impronta)

Nota:

Avverso le decisioni della Commissione Territoriale è ammesso ricorso, nei 30 gg successivi alla comunicazione del provvedimento, al Tribunale ordinario di Milano ai sensi dell' art. 35 del D. lgs. 28 Gennaio 2008 n. 25; Per coloro che si trovino nei casi di trattenimento presso i Centri disposti ai sensi dell'art. 21 del Decreto legislativo 28 Gennaio 2008 n. 25, il ricorso deve essere proposto nei 15 gg. successivi alla comunicazione del provvedimento, dinanzi al Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha sede il Centro.

Id. prot. 391

N. 3608 M.S. (s. 8)

N. 10097/080 d

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PAVIA

Il Magistrato di Sorveglianza,

- premesso che il M. S. di Pavia ha promosso d'ufficio procedimento ex art. 679 C.P.P. per l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale nei confronti di Trabelsi Mourad, nato in Tunisia il 20.5.69, attualmente domiciliato presso il C.I.E. di Via Corelli a Milano, residente a Cremona via Germini n. 15, in relazione alla misura di sicurezza dell'Espulsione dello straniero dallo Stato Italiano disposta con sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia in data 20.6.07;

rilevato che il condannato, regolarmente citato a comparire dinanzi a questo Magistrato, non è comparso all'odierna udienza;

sentite le conclusioni delle parti all'odierna udienza;

OSSERVA

Procedendo all'accertamento dell'attuale pericolosità sociale del condannato (intesa come probabilità di commettere nuovi fatti preveduti dalla legge come reati) desumibile, ai sensi dell'art. 203 c.p., dalle circostanze di cui all'art. 133 c.p., deve ritenersi che il Trabelsi sia persona attualmente e concretamente pericolosa.

Quanto alla gravità del reato desunta dagli indici di cui all'art. 133 comma 1 c.p. si osserva quanto segue.

Il Trabelsi è stato condannato con la sentenza suddetta ad anni 7 di reclusione, per il reato di cui all'art. 270 bis c.p.

In particolare il Trabelsi è stato condannato per la partecipazione, attorno alla Moschea di Cremona, ad una cellula radicale islamica, allo scopo di commettere atti di violenza con finalità di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo, rivolti anche contro stati esteri, nonché atti strumentalmente preordinati al raggiungimento dei suddetti fini, in particolare: raccolta di ogni possibile documentazione tecnica utile a costruire ordigni esplosivi e utile alla fabbricazione, costruzione e assemblamento di armi, anche da guerra; modificazione della documentazione edita da Al Qaeda, destinata a Mujaidin addestrati in Afghanistan, in modo da ottenere manuali di addestramento che tenessero conto delle peculiari caratteristiche delle metropoli europee od occidentali, dove i combattenti avrebbero dovuto operare; progettazione e programmazione di attentati in Italia (Duomo di Cremona e Metropolitana di Milano); il Trabelsi provvedeva altresì ad

impartire disposizioni sulla stessa collocazione degli uomini e dei combattenti reclutati in territorio europeo.

Nella parte motiva della Sentenza di primo grado si evidenzia il ruolo eminente del Trabelsi nell'ambito della cellula di Cremona, tanto da essersi adoperato per l'invio di denaro ai Mujaidin ed aver agito come interlocutore privilegiato nelle decisioni sul reclutamento e l'invio di uomini.

La sentenza di appello ha assolto l'imputato dal reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e ha ritenuto il Trabelsi responsabile del reato di cui all'art. 270 bis nella forma della partecipazione e non in quella della costituzione e direzione della cellula terroristica.

In sede di determinazione della pena nella sentenza d'appello, venivano riconosciute al Trabelsi le circostanze attenuanti generiche sulla base della completa incensuratezza e del comportamento processuale che, seppur caratterizzato dalla pervicace negazione anche dell'evidenza, non si è espresso in condotte contrarie alla dialettica processuale; peraltro considerata l'intensità del dolo emergente dalla persistenza nel tempo (fin dal 1998) dell'adesione alle frange più accese dell'estremismo di matrice islamica, nonché la evidente mancanza di resipiscenza, la pena veniva determinata in misura più prossima al massimo, che al minimo edittale.

Quanto alla capacità a delinquere desunta dagli indici di cui all'art. 133 c.p. comma 2 si osserva quanto segue.

Risultano a carico del Trabelsi precedenti penali per i reati di minaccia, commesso nel 1990, e ricettazione, commesso il 10.2.98.

Le informazioni di polizia della Questura di Pavia riferiscono che il soggetto è attualmente privo di permesso di soggiorno essendo il titolo scaduto in data 31.7.04 e non più rinnovato; a carico dello stesso figura una condanna inflitta dal Tribunale Militare di Tunisi ad anni 20 di reclusione per terrorismo internazionale; si riferisce inoltre che, dopo un periodo di stabile occupazione dal '90 al '99, negli anni prima dell'ingresso in carcere ha lavorato solo saltuariamente.

Si sottolinea infine che il Trabelsi era il personaggio di maggior spicco dell'indagine che ha portato alla condanna in epigrafe indicata e che era già stato arrestato a Cremona nell'ambito della "Operazione atlante" che, nel 1998, condusse all'individuazione di una cellula di supporto dell'HASM/ Gruppo Islamico di Combattimento Marocchino (federato ad Al Qaeda); di tale struttura, dedita, tra l'altro, al reclutamento ed all'invio di Mujaheddin in zone di conflitto interetnico e religioso, Trabelsi viene indicato come vice capo.

La condotta in carcere, nel corso della recente detenzione, dal 1.4.2003 al 21.11.08, è stata formalmente regolare, risultando soltanto due rapporti disciplinari non sanzionati.

Si osserva che, a fronte alla gravità dei fatti commessi, fatti che denotano l'inserimento del Trabelsi in pericolosissime organizzazioni criminali, il percorso carcerario e rieducativo intrapreso, appare

insufficiente ed inidoneo alla formulazione, da parte di questo magistrato di una prognosi favorevole.

L'interessato non ha mai beneficiato di misure alternative alla detenzione, anche per il tipo di reato in espiazione; deve aggiungersi, inoltre, che non risultano elementi da cui evincere una dissociazione dell'interessato dal contesto criminale di appartenenza; anche dalle relazioni comportamentali nulla emerge in ordine ad una eventuale riflessione dell'interessato sulla propria precedente condotta di vita e sulle proprie responsabilità.

Anche l'atteggiamento processuale del condannato deve considerarsi rilevante ai fini della dichiarazione di attualità della pericolosità sociale: la mancata presenza in udienza, la mancanza di qualsiasi allegazione e documentazione in ordine ad una eventuale attività lavorativa o progetto di reinserimento sociale, devono essere considerati, unitamente agli altri, indici sintomatici di pericolosità, non risultando, nemmeno aliunde, elementi rivolti a manifestare una dissociazione dell'interessato dal contesto criminale di appartenenza.

La presenza della famiglia in Italia e l'inserimento delle tre figlie nelle scuole italiane, non sembrano elementi significativi, se posti in relazione al tipo di reato espriato, ai fini della valutazione della pericolosità sociale dell'istante.

La gravità del reato commesso, la sussistenza di precedenti penali, l'affievolirsi dell'impegno lavorativo (dal 1999) in coincidenza con il progressivo impegno nell'ambito dell'associazione terroristica, l'assenza di una opportunità lavorativa certa ed attuale o anche solo di un progetto lavorativo, le note di elevata pericolosità sociale segnalate dagli organi di polizia interpellati e, in primis, la mancanza di qualsiasi aspetto di revisione circa le pregresse esperienze penali, fanno ritenere pertanto del tutto attuale la pericolosità sociale del soggetto.

Nemmeno può essere presa in considerazione l'istanza della difesa del Trabelsi della conversione dell'espulsione nella misura di sicurezza della libertà vigilata per le ragioni che seguono.

Innanzitutto deve ritenersi che il Magistrato di Sorveglianza è chiamato, in tale sede, ad emettere esclusivamente un giudizio circa l'attualità della pericolosità sociale ai fini della concreta applicazione della misura di Sicurezza disposta dal Giudice di merito e che non possa essere modificata, dal Magistrato di Sorveglianza, la misura dell'espulsione con altra di genere totalmente diverso e, per così dire, incommensurabile quale la libertà vigilata; inoltre manca del tutto il presupposto dell'eventuale mutamento della misura di sicurezza che è quello della riduzione della pericolosità sociale.

I pochi elementi positivi risultanti dagli atti devono ritenersi scarsamente significativi in tal senso, come precedentemente accennato: la presenza di una famiglia da tempo residente in Italia, per le ragioni sopraesposte, la regolarità della condotta, per il fatto notorio che i personaggi di spessore,

quali il Trabelsi, spesso tengono in carcere una condotta regolare; pertanto quest'ultimo elemento abbisogna di altri indici positivi, con esso concordanti, per assumere il rilievo nel senso che il condannato pretenderebbe.

Per quanto riguarda la nota della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 16.11.08, agli atti, con la quale si indica allo Stato Italiano la necessità di non procedere all'espulsione del soggetto, avendo il Trabelsi presentato ricorso dinnanzi alla Corte, "fino a nuovo ordine", si osserva che con essa si richiede di non procedere alla materiale espulsione al fine di non pregiudicare l'esito del procedimento; tuttavia essa non preclude il regolare corso dei processi e dei procedimenti in atto, quale quello in esame, volto a valutare i presupposti giuridici, quali l'attualità della pericolosità sociale, ai fini dell'applicazione della Misura di sicurezza dell'espulsione prevista nella sentenza di merito.

La richiesta della Corte Europea è pertanto diretta agli organi preposti alla concreta esecuzione del provvedimento dovendosi questo giudice limitare a valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura disposta in sentenza.

Con riguardo infine al prospettato pericolo di tortura e discriminazione nel caso di rimpatrio verso il paese di origine si osserva che il Trabelsi risulta condannato in Tunisia alla pena di 20 anni di reclusione, ma nessun concreto elemento viene allegato o documentato circa tale prospettato pericolo, al di là dell'obbligo di espiare una pena inflitta in tale paese e di asserite violazioni del diritto di difesa relative al procedimento che ha portato alla suddetta condanna, che non è nei compiti e nelle possibilità di questo giudice valutare.

Peraltro, con riferimento ai casi simili, anche se non uguali, dell'espulsione prevista dalla legge 286/98 la Suprema Corte, in relazione alla questione dell'operatività del divieto di cui all'art. 19 della stessa legge richiede concreti elementi da cui desumere il fumus della discriminazione o persecuzione: "Ai fini dell'operatività del divieto - stabilito nell'art. 19 d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) - di espulsione dello straniero verso uno Stato nel quale egli possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, non è sufficiente la semplice enunciazione del relativo rischio da parte dell'interessato, ma occorre che lo "status" di rifugiato sia accertato dall'apposita Commissione centrale per il riconoscimento di esso ovvero, qualora la Commissione non si sia pronunciata, che il giudice chiamato a disporre l'espulsione accerti, in via incidentale, la sussistenza dei presupposti che potrebbero condurre, in concreto, al detto riconoscimento" Cass. 2239/04; ancora Cass. 20938/03: "La previsione di cui all'art. 19 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, che vieta l'espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi religiosi o politici, trova applicazione solo

nell'ipotesi in cui l'interessato abbia attivato, con esito positivo, la procedura per il riconoscimento del suo stato di rifugiato politico".

La stessa Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, che ha valutato recentissimamente un'istanza del condannato, non ha riconosciuto, in data 26.11.08, lo Status di protezione Internazionale al soggetto; la stessa commissione ha disposto la trasmissione degli atti al Questore competente per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Ovviamente, l'eventuale rilascio del permesso – collegato, come si legge nel provvedimento del Ministero dell'Interno, alla presenza della famiglia in Italia ed all'improcedibilità, cautelamente richiesta dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, dell'espulsione per la pendenza di un procedimento di fronte alla stessa e per l'esigenza di non vanificarne gli esiti – per motivi umanitari non preclude l'espulsione del soggetto, a titolo di misura di sicurezza (è ricorrente infatti l'ipotesi di condannati extracomunitari, titolari di permesso di soggiorno, ed espulsi ai sensi dell'art. 235 c.p.).

Deve pertanto essere dichiarata la pericolosità sociale attuale del Trabelsi e disposta l'espulsione dello stesso dallo stato italiano.

P.Q.M.

Visti gli artt. 203 e 235 c.p.; 677, 678, 679 c.p.p.

DICHIARA

Trabelsi Mourad socialmente pericoloso;

DISPONE

Nei suoi confronti l'applicazione della misura di sicurezza della espulsione dello straniero dallo Stato.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Pavia 3.12.08

Il magistrato di sorveglianza
Dr. Marco Odorisio



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 03/12/08
IL CANCELLIERE



E' Copia conforme all'originale
Pavia li 03/12/08
Il Cancelliere



10

COUR EUROPEENNE
DES
DROITS DE L'HOMME

CONSEIL DE L'EUROPE
STRASBOURG

EUROPEAN COURT
OF
HUMAN RIGHTS

COUNCIL OF EUROPE
STRASBOURG

Madame Ersiliagrazia SPATAFORA
Agent du Gouvernement italien
s/c Représentation Permanente de l'Italie
auprès du Conseil de l'Europe
3 rue Schubert
67000 STRASBOURG

DEUXIÈME SECTION

CEDH-LF0.1terG
PC/sp

Strasbourg, le 4 décembre 2008

Requête n° 50163/08
Trabelsi c. Italie

Madame,

Dans une communication envoyée par M^e G. De Carlo le 4 décembre 2008 (annexée) concernant la requête citée en marge, il ressort que le requérant aurait été informé de la confirmation de la décision de l'expulser vers la Tunisie.

Par une lettre du 18 novembre 2008 (ci-annexée), votre Gouvernement avait été informé que la présidente de la deuxième section de la Cour avait décidé de lui indiquer, en application de l'article 39 du règlement de la Cour, qu'il était souhaitable, dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas expulser le requérant vers Tunisie jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure provisoire n'a jamais été levée. La présidente, informée des nouvelles circonstances, a confirmé que cette indication était toujours en vigueur nonobstant le fait que cette expulsion se fonderait sur un nouvel arrêté.

J'attire votre attention sur le jugement *Saadi c. Italie* du 28 février 2008 dans lequel la Grande Chambre a considéré, dans une affaire similaire que, dans l'éventualité de la mise à exécution de la décision d'expulser le requérant vers la Tunisie, il y aurait violation de l'article 3 de la Convention.

Une copie de la présente lettre a été transmise par télécopie aux ministères des Affaires intérieures (Bureau UCARLI et Direction centrale de l'immigration et de la police frontalière), et de la Justice (Bureau de l'extradition et des rogatoires).

Veillez agréer, Madame, l'assurance de ma considération distinguée.

S. Dollé
Greffière de section

P.J.

ADRESSE POSTALE / POSTAL ADDRESS:
CONSEIL DE L'EUROPE / COUNCIL OF EUROPE
F - 67075 STRASBOURG CEDEX

TELEPHONE:
00 33 (0)3 88 41 20 18

INTERNET:
<http://www.echr.coe.int>

TELECOPIEUR/FAX:
00 33 (0)3 88 41 27 30